

ADR**NOTA ESPLICATIVA DEL MIT SULLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER GLI SPEDITORI**

In data 21 dicembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato l'allegata circolare esplicativa, avente ad oggetto i casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per il trasporto stradale di merci pericolose, che **estende l'esenzione della nomina anche agli speditori, alle stesse condizioni previste per i soggetti già esentati, quali ad esempio il numero massimo di 3 operazioni di movimentazione al mese (o 24 all'anno), il limite massimo di 180 tonnellate di merci pericolose gestite in un anno e la gestione di merci con basso grado di pericolosità.**

A tal proposito si ricorda che le attuali esenzioni previste ad oggi per le altre figure della catena del trasporto riguardano i casi di "esenzione parziale (punto 1.1.3.6 ADR)" e di "trasporto di merci in Quantità Esente ed in Quantità Limitate" disciplinate dal Decreto Ministeriale 4 luglio 2000 e dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26., che quindi, a partire dal 1 gennaio 2023, secondo quanto previsto dalla nuova circolare, potranno essere applicate anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

La circolare indica inoltre come motivo di esenzione anche il trasporto "occasionale" "nazionale" di merci con grado di pericolosità minimo.

Si segnala infine che nei prossimi giorni potrebbe essere emanato un provvedimento normativo ad hoc per chiarire definitivamente la questione ma **si consiglia fin d'ora ai soggetti inquadrabili come speditori di merci / rifiuti pericolosi di verificare le condizioni per potere beneficiare dell'esenzione alla nomina del consulente ADR e, qualora non ricorrano, provvedere di conseguenza.**

Dott. Federico Marangoni

0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

0544/280225



342/1104258



melandri@confimiromagna.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE

IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Divisione 3

Oggetto: nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell'accordo ADR con la finalità di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

A partire dal 2019, l'Accordo ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come "speditori" di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell'accordo ADR).

A partire da tale data, pertanto, l'obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo "speditore", come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell'accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.

Il punto 1.8.3.2 dell'accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Divisione 3

superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell'accordo ADR);

- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell'accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall'accordo.

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D'Anzi



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 4 LUGLIO 2000

Art. 1.

Individuazione delle imprese

1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio piu' basso;

b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

Art. 2.

Disposizioni relative alle esenzioni

1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantita' della merce trasportata ogni volta.

3. L'impresa che si e' avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

U. di G. Motorizzazione
e sicurezza del trasporto terrestre
MOT 4 - MERCI PERICOLOSE

Roma, 14 novembre 2000

prot. 2245/4915/10

U. di G. MOT n. A26

OGGETTO: Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. D.M. 6 giugno 2000, n.82T e D.M.4 luglio 2000, n.90T, attuativi Decreto Legislativo 4.2.2000, n.40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti .

Come è noto, con il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose. Con circolare n. A09 del 06 Marzo 2000 sono state date le disposizioni operative circa le modalità di rilascio del certificato provvisorio, della dichiarazione del consulente, nonché gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria e straordinaria del consulente ..

Con Decreto Ministeriale 6 giugno 2000 –pubblicato sulla G.U. n. 144 del 22.06.2000- sono state emanate norme attuative del D.L.vo n. 40/2000, contenenti, tra l'altro, le procedure e modalità di esame.

Con Decreto Dirigenziale 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, sono state individuate e nominate le commissioni di esame.

Con Decreto Ministeriale 4 luglio 2000 –pubblicato sulla G.U. n. 170 del 27.07.2000- è stata individuata la tipologia delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del D.L.vo n. 40/2000.

Con circolare n.A21 del 07/07/2000 sono state fornite le disposizioni esecutive in merito alle procedure d'esame, al campo di applicazione, alle esenzioni ed agli incidenti.

Con Decreto Interministeriale 27.09.2000, - pubblicato sulla G.U. 18/10/2000 n.244 - sono stati stabiliti i diritti a carico dei candidati agli esami per consulente, in attuazione dell'articolo 5, comma 7, del D.L.vo n. 40/2000.

In relazione ai contenuti degli atti normativi su elencati si rende necessario fornire istruzioni per la definitiva attuazione delle norme, integrando e sostituendo la circolare **n. A21 del 07/07/2000** che viene riportata di seguito con le variazioni alla precedente formulazione evidenziate in neretto.

Trattandosi di norme collegate, si rinvia per il significato alla terminologia utilizzata alle definizioni ADR/RID.

1. Domanda d'esame.

Omissis

		Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato.
		Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati già in possesso di un certificato (o che abbiano già conseguito una idoneità),per l'integrazione con la seconda modalità, od una o più specializzazioni aggiunte, od entrambi i casi.
		Diritto di ammissione ad una sessione di esame per rinnovo quinquennale.
		Diritto per il rilascio del certificato.

2. Convocazione per la seduta di esame.

Omissis

3. Svolgimento dell'esame.

Omissis

4. Rilascio dei certificati.

Omissis

5. Campo di applicazione.

Omissis

6. Esenzioni.

L'articolo 3, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1. dell'articolo 1 del D.M. 4.7.2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).

È appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal D.M. 4.7.2000.

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 2. e seguenti, del medesimo D.M., devono darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'Ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente **sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.**

A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella -di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.

7. Incidenti.

Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato "*incidente*" ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si è tenuto conto sia di documenti simili già adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR del 16

marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'obbligo di redigere la "relazione di incidente" attiene alla persona del consulente e non all'impresa presso la quale egli presta servizio; è ovvio che tale relazione, nel caso in cui l'impresa rientri nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, ovvero sia estranea al campo di applicazione del D.L.vo n. 40/2000, non può essere redatta.

8. Abrogazioni

La circolare n.21 del 07/07/200 è abrogata

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, al termine della fase di prima attuazione, sentito anche l'apposito gruppo di lavoro, che vede la partecipazione delle parti interessate in materia di merci pericolose, che ha già fornito un apprezzato apporto nella fase di definizione delle presenti disposizioni e nella predisposizione dei questionari d'esame.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dr. Annamaria FABRETTI LONGO)

ALLEGATO I

Definizione di "incidente"

Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un "incidente", che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 04.02.2000, n. 40.

Un "incidente" è da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

Criterio 1.

Danni a persone o cose.

La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.

Ciò premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

- a) decesso di una o più persone;
- b) ferite o danni ad una o più persone, con prognosi superiore a sette giorni;
- c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila Euro.

Criterio 2.

Perdite di materie pericolose.

E' da considerarsi "incidente" se la quantità di materia fuoruscita o dispersa durante il trasporto ,o durante le operazioni di carico o scarico, è superiore ai limiti di esenzione ,per le varie materie , attualmente definiti dal marginale 10011 del'ADR.

Criterio 3.

Motivi precauzionali di ordine pubblico.

Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.

ALLEGATO II

COMMISSIONI DI ESAME PER CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (Di cui al D.D. 23.06.2000)

La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, è da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato può liberamente scegliere la commissione presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.

COMMISSIONE n. 1 – (Piemonte – Valle d'Aosta)

Sede: Torino – Corso Belgio 158 - Tel. 011.8980933

COMMISSIONE n. 2 – (Lombardia)

Sede: Milano – Via Cilea 119 – Tel. 02.353791

COMMISSIONE n. 3 – (Veneto)

Sede: Venezia – Mestre – Strada della Motorizzazione 13 – Tel. 041.2388258

COMMISSIONE n. 4 – (Friuli – Venezia Giulia)

Sede: Trieste – Via Bellini 3 – Tel. 040.679111

COMMISSIONE n. 5 – (Liguria)

Sede: Genova – Corso Sardegna 36/1d - Tel. 010.51631

COMMISSIONE n. 6 – (Emilia - Romagna)

Sede: Bologna – Zona Roveri – Via dell'Industria 13 – Tel. 051.6018711

COMMISSIONE n. 7 – (Toscana)

Sede: Firenze – Sesto Fiorentino – Loc. S. Croce dell'Osmannoro – Via Lucchese 160 – Tel. 055.3068

COMMISSIONE n. 8 – (Marche)

Sede: Ancona – Via I maggio 142 - Tel. 071.2851221

COMMISSIONE n. 9 – (Lazio - Umbria)

Sede: Roma – Ufficio operativo Roma Nord – Via Salaria km 10,400 – Tel. 06.81691

COMMISSIONE n. 10 – (Abruzzo – Molise)

Sede: Pescara – Villa Raspa di Spoltore – Via Francia 3 – Tel. 085.413833

COMMISSIONE n. 11 – (Campania)

Sede: Napoli – Via Argine 422 - Tel. 081.5911111

COMMISSIONE n. 12 – (Puglia)

Sede: Bari – Modugno – Via F. De Blasio Zona Industriale – Tel. 080.5850111

COMMISSIONE n. 13 – (Basilicata - Calabria)

Sede: Potenza – Via del Gallitello – Pal. Ungano – Tel. 0971.54726

COMMISSIONE n. 14 – (Sardegna)

Sede: Cagliari – Strada Statale 554, km 1,600 – Tel. 070.240631

Nota: Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi Enti Locali.